



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 luglio 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni;

VISTO, altresì, l'articolo 15, comma 2-bis, lettera a), della citata legge che prevede che l'Autorità può irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a ottemperare alla diffida di cui al comma 1 del presente articolo;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, con il quale è stato accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi operatori;

VISTA la lettera b) del dispositivo del citato provvedimento, con cui si ordina alle società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa di adottare, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, misure idonee a eliminare l'infrazione accertata e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione stessa;

VISTA la lettera c) del dispositivo del citato provvedimento, con il quale si richiede alle società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa di dare comunicazione all'Autorità delle iniziative adottate per ottemperare a quanto richiesto dalla lettera b) del dispositivo, trasmettendo specifica relazione scritta entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7991/2020 del 14 dicembre 2020 e n. 8061/2020 del 15 dicembre 2020;

VISTO il proprio provvedimento n. 29969 dell'11 gennaio 2022 con il quale è stato deliberato: (i) che il comportamento di Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, consistente nel non aver adottato alcuna misura volta a eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza, nonché nella mera non applicazione delle suddette clausole, integra inottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990; (ii) di irrogare a Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, per tale comportamento e per quanto esposto in motivazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.000 € (ventunomila euro);

VISTA la sentenza del Tar del Lazio, sez. I, del 20 marzo 2023, n. 4769;

VISTA la comunicazione della società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, pervenuta in data 19 aprile 2023 e integrata in data 12 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, l’Autorità ha accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa (di seguito Radiotaxi 3570), Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa (di seguito Pronto Taxi 6645) e Samarcanda - Società Cooperativa (di seguito Samarcanda) hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l’ingresso sul mercato di imprese concorrenti e, in particolare, del nuovo operatore Mytaxi Italia S.r.l. nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Roma<sup>1</sup>. Con il medesimo provvedimento, l’Autorità ordinava, pertanto, alle Parti di porre fine al comportamento distorsivo della concorrenza e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quello oggetto dell’infrazione accertata, oltre che di trasmettere una relazione sulle misure di ottemperanza<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne in particolare Radiotaxi 3570 sono previsti espliciti obblighi di non concorrenza agli articoli 4, 5 e 10 dello Statuto; clausole di analoga portata sono presenti anche nel Regolamento interno (cfr. paragrafi 37 e 38 del provvedimento n. 27244/2018).

<sup>2</sup> L’oggetto della diffida contenuta nel provvedimento n. 2744/2018 consiste dunque nell’eliminare le clausole di non concorrenza ovvero nel ridurne la portata tramite una liberazione parziale di capacità produttiva a favore delle piattaforme concorrenti, come risulta chiaramente dalla motivazione del provvedimento stesso: “*gli obblighi di non concorrenza non devono estendersi a tutta la capacità produttiva (in termini di corse) dei tassisti vincolati ai radiotaxi, ma devono lasciare liberi i tassisti di utilizzarne una quota a favore delle piattaforme aperte. Il vincolo di non concorrenza, infatti, non può andare al di là di quanto necessario a garantire il corretto funzionamento delle cooperative*” (cfr. paragrafo 276 del provvedimento n. 27244/2018; vedi anche paragrafi 243 e 285). In senso confermativo, cfr. la citata sentenza n. 7991/20 del Consiglio di Stato, secondo cui: “[...] è possibile evidenziare come l’intervento dell’Autorità sia caratterizzato dal pieno rispetto della disciplina e dei principi antitrust, essendo stata accertata l’illiceità [...] della natura assoluta della clausola di non concorrenza, che ha impedito ai tassisti di destinare in favore di altri operatori - in concorrenza con le parti del procedimento - la quota di capacità produttiva non necessaria ai radiotaxi di appartenenza per lo svolgimento dell’attività di intermediazione” (paragrafo 8.21); “*Pertanto, una volta accertata l’illiceità di clausole di non concorrenza a portata assoluta, spetterà ai radiotaxi definire, alla stregua di quanto prescritto nel provvedimento da eseguire, quale sia la quota di capacità produttiva*

2. Detto provvedimento è stato interamente confermato dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 7991/2020 del 14 dicembre 2020 e 8061/2020 del 15 dicembre 2020, emesse rispettivamente nei confronti di Radiotaxi 3570 e di Samarcanda.

3. Radiotaxi 3570 non ha ottemperato a quanto prescritto dal suddetto provvedimento n. 2744/2018 (differentemente dalle altre due Parti di quel procedimento, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda). Infatti, né prima dell'avvio del procedimento di inottemperanza I801AA<sup>3</sup>, né durante il suo svolgimento, Radiotaxi 3570 ha formulato alcuna proposta o ha posto in essere alcun comportamento idoneo a tal fine, ma si è limitato ad attuare una misura provvisoria consistente nel non applicare allo stato le clausole di non concorrenza (peraltro, in assenza di alcuna delibera sociale o comunicazione ai tassisti aderenti)<sup>4</sup>.

4. Conseguentemente, con provvedimento n. 29969 dell'11 gennaio 2022, l'Autorità ha deliberato: (i) che il comportamento di Radiotaxi 3570, consistente nel non aver adottato alcuna misura volta a eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza, nonché nella mera non applicazione delle suddette clausole, integrasse inottemperanza al provvedimento n. 27244/2018, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990; (ii) di irrogare a Radiotaxi 3570, per tale comportamento e per quanto esposto in motivazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.000 euro.

5. Radiotaxi 3570 ha poi proposto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del provvedimento n. 29969/2022, che è stato rigettato *in toto* con sentenza n. 4769 del 20 marzo 2023<sup>5</sup>. Infine, la società ha proposto ricorso in appello, in

---

*effettivamente necessaria per consentire la realizzazione dei legittimi obiettivi di tutela sottesi alla clausola di non concorrenza -e, di contro, quale sia la quota suscettibile di essere impiegata dai tassisti in favore di altre piattaforme di intermediazione-, definendo, al riguardo, altresì le modalità attraverso cui siffatta quota deve essere espressa” (paragrafo 8.21).*

<sup>3</sup> Ciò, nonostante la stessa Radiotaxi 3570 avesse chiesto una proroga del termine per ottemperare (cfr. paragrafo 8 del provvedimento di avvio del procedimento di inottemperanza n. 29751 del 13 luglio 2021, in Bollettino n. 31/2021).

<sup>4</sup> Né, peraltro, l'ottemperanza delle altre Parti del procedimento (Pronto Taxi 6645 e Samarcanda), con conseguente liberazione di capacità, esentava Radiotaxi 3570 dall'eseguire la diffida, il cui oggetto consiste nell'eliminazione di clausole contenenti vincoli non proporzionati imposti ai tassisti rispetto al fine di salvaguardia dello scopo mutualistico. Diversamente opinando, a voler seguire la tesi sostenuta dalla Parte (che aveva presentato istanza di approfondimento istruttorio sulla persistenza della restrizione concorrenziale nel mercato in esame), si giungerebbe alla irragionevole conseguenza che i soggetti destinatari della diffida sarebbero incentivati a non ottemperarvi, ovvero ad attendere l'adozione di iniziative da parte degli altri soggetti parimenti destinatari del medesimo provvedimento. Detti vincoli non proporzionati continuavano, a quel momento, a essere imposti ai tassisti aderenti, dato che Radiotaxi 3570 non aveva posto in essere alcuna misura idonea ad eliminarli.

<sup>5</sup> Il Giudice Amministrativo ha rimarcato che: *“il fatto che si sia verificata una parziale apertura del mercato, all'esito dell'ottemperanza da parte degli altri partecipanti all'intesa sanzionata, certo non elide l'obbligo che gravava su RadioTaxi 3570 di porre in essere le medesime attività di adeguamento, come individuate nel riferito provvedimento. Su tutte le cooperative incombeva il dovere di ripristinare le normali condizioni*

data 20 aprile 2023, che è allo stato pendente.

## II. LA COMUNICAZIONE DI RADIOTAXI 3570 RELATIVA ALL'OTTEMPERANZA

6. Con comunicazione del 19 aprile 2023, integrata il 12 maggio 2023 in riscontro a una richiesta di informazioni della Direzione, Radiotaxi 3570 ha inteso avviare *nuovamente* un confronto con l'Autorità al fine di addivenire ad una *soluzione condivisa e definitiva* della vicenda relativa all'ottemperanza al provvedimento del 2018<sup>6</sup>.

7. In tale prospettiva, ha rappresentato che, in data 26 aprile 2022, Radiotaxi 3570, unitamente agli altri radiotaxi proprietari del sistema tecnologico digitale di interconnessione fra piattaforme di chiamata taxi (Sistema ItTaxi), ha conferito quest'ultimo alla neocostituita società consortile denominata Consorzio It Taxi s.c.r.l (ItTaxi), di cui detiene il controllo con una quota di partecipazione maggioritaria - pari al [60-65%]\* del capitale sociale - e di cui è Presidente il sig. Lorenzo Bittarelli (che riveste lo stesso ruolo nella cooperativa Radiotaxi 3570).

8. Il successivo 24 giugno 2022, ItTaxi ha stipulato un accordo con la nota piattaforma Uber BV (Uber), società che coordina un *software* globale di mobilità e tecnologia logistica di *e-hailing* che mette in connessione gli utenti dell'applicazione Uber (*app Uber*), alla ricerca di servizi di trasporto, con terze parti indipendenti che offrono, a loro volta, servizi di mobilità e logistica

---

*contrattuali e la liberazione del mercato doveva essere l'esito dell'attività adempitiva simultanea e congiunta di tutti e tre i soggetti sanzionati. [...]. Peraltro, la dedotta liberazione del mercato potrebbe essere un fatto del tutto contingente e potenzialmente anche temporaneo, posto che manca proprio l'adempimento della ricorrente. Si aggiunga che il provvedimento del 2018 ha imposto una prestazione, la cui eseguibilità deve essere valutata al momento dell'adozione dell'atto, non potendo rilevare eventuali sopravvenienze di fatto, che, nel caso de quo, a ben vedere, non sono altro che gli stessi effetti indotti dal provvedimento medesimo. [...]. Deve ribadirsi che l'effetto utile della diffida contenuta nel provvedimento n. 27244/2018 deve essere raggiunto attraverso l'opera di tutte le singole imprese destinatarie dell'atto, giacché altrimenti, come dedotto in modo condivisibile nella motivazione del provvedimento ed illustrato dalla stessa difesa erariale, si disincentiverebbe l'ottemperanza di ciascuna parte destinataria di un provvedimento antitrust, nella speranza che l'ottemperanza delle altre imprese compartecipi possa soddisfare le ragioni pubbliche della concorrenza. [...]. Né può seguirsi l'assunto difensivo, pure dedotto dall'istante, secondo cui sarebbe sufficiente non applicare le clausole di esclusiva, piuttosto che eliminarle materialmente dal contratto: l'impegnatività del negozio permane anche in caso di mera non applicazione di una clausola e questo è un effetto che certo contrasta con la determinazione dell'Antitrust. Da ultimo, deve anche rilevarsi come, seguendo la tesi di parte ricorrente, verrebbe del tutto neutralizzata l'efficacia deterrente del provvedimento, il quale ha anche una portata precettiva e assiologica di futuro, non limitata al quadro storico-fattuale esistente al momento dell'adozione dell'atto?.*

<sup>6</sup> Al contempo, ha preannunciato l'impugnazione della citata sentenza del TAR Lazio n. 4769/2023, ritenendo che la stessa presenti una valutazione erronea ed infondata sia in fatto che in diritto.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

(di seguito, “l’Accordo”). In proposito, si precisa che ItTaxi è subentrato in tutti i diritti e gli obblighi di URI Service S.c.a.r.l. derivanti dal precedente accordo, stipulato il 20 gennaio 2022, da quest’ultima con Uber e Splyt Technologies LTD (Splyt)<sup>7</sup>.

**9.** L’accordo, depositato in atti a seguito della richiesta di informazioni della Direzione, disciplina i termini e le modalità in base alle quali Splyt, ItTaxi e Uber svolgeranno i rispettivi servizi e si coordineranno affinché detti servizi soddisfino le richieste di *e-hailing* di taxi aderenti a ItTaxi presentate tramite il servizio Splyt (integrato alle piattaforme ItTaxi e Uber) dagli utenti della piattaforma Uber.

**10.** In particolare l’accordo stabilisce:

- la durata e validità di tale *partnership* agli articoli 2 e 13 (v. *infra*);
- i c.d. requisiti operativi delle Parti (articolo 4)<sup>8</sup>;
- l’invio di *report* a entrambi i *partners* sull’attività svolta dagli autisti sotto un profilo quali-quantitativo (articoli 5.1 e 5.2)<sup>9</sup>;
- gli incontri tra i *partners* in merito a una serie di decisioni anche strategiche che depongono a favore di un’effettiva cooperazione (articoli 5.3-5.5)<sup>10</sup>;
- nonché le commissioni e le relative modalità di pagamento (art. 6)<sup>11</sup>.

**11.** Quanto alla durata, l’articolo 2 prevede che l’accordo avrà una durata iniziale sino al *[omissis]* e si rinnoverà automaticamente per un periodo supplementare di *[omissis]* mesi, decorrente dalla scadenza del periodo iniziale. Il periodo di rinnovo successivo al primo avrà pari durata, a meno che il contratto non sia sciolto o non sia esercitato il recesso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> URI Service S.c.a.r.l. è la società consortile i cui soci sono principalmente società cooperative aderenti all’Unione Radiotaxi d’Italia e che rende disponibile tramite un’app (l’app *ItTaxi*) un servizio di *e-hailing* nell’interesse dei soci, secondo le modalità dell’interconnessione tecnologica. Splyt offre un servizio che consente ai fornitori di applicazioni *e-hailing* rivolte ai consumatori di interagire. In particolare, Splyt consente a un’applicazione di *e-hailing* rivolta ai consumatori di inviare una richiesta di *e-hailing* ricevuta da uno dei suoi utenti ad un’altra un’applicazione di *e-hailing* rivolta ai consumatori per soddisfare tale richiesta.

<sup>8</sup> *[Omissis]*.

<sup>9</sup> *[Omissis]*.

<sup>10</sup> *[Omissis]*.

<sup>11</sup> In relazione alle commissioni, l’articolo 6 stabilisce le commissioni dei servizi Uber e Splyt, secondo i criteri e negli importi definiti nell’allegato 2 all’accordo, e le relative modalità di pagamento, nonché la commissione di prenotazione, secondo i criteri e negli importi definiti nell’allegato 3 all’accordo. *[Omissis]*.

<sup>12</sup> Degna di rilievo è la disposizione, di cui alla clausola 13.2, secondo cui in conformità dell’articolo 1456 cod. civ. il contratto potrà essere sciolto in qualsiasi momento qualora una delle parti non rispetti: (a) i cd requisiti operativi di cui alle citate clausole 4.1 e le disposizioni di cui alla citata clausola 6, per 2 mesi solari consecutivi; (b) nonché, le disposizioni di cui alla clausola 8 (termini della corsa e servizio clienti). Ad esempio, ai sensi della clausola 4.1, punto d), ItTaxi dovrà “*garantire che, in qualsiasi mese solare, [omissis] delle richieste utenti Uber che risultino contemporaneamente (i) inviate ai sistemi URI e (ii) accettate da un autista per l’adempimento siano soddisfatte dall’autista*”.

**12.** Radiotaxi 3570 ha poi rappresentato che il contenuto dell'accordo è stato reso noto ai tassisti soci della cooperativa nel corso dell'assemblea ordinaria del 23 maggio 2022, i quali hanno avuto piena facoltà di aderirvi o di dissociarsi espressamente. Nel verbale dell'assemblea, depositato in atti a seguito della richiesta di informazioni della Direzione e avente a oggetto *“approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, con nota integrativa e allegati”*, a proposito dell'Accordo si legge che: *“il Presidente informa in maniera dettagliata i soci sull'iniziativa intrapresa dal Consorzio It Taxi s.c.r.l. a favore dei propri soci tra i quali figura anche la Radiotaxi 3570 s.c., con un accordo di partnership commerciale con Uber bv e Splyt ltd, evidenziandone i relativi benefici. Dopo alcuni interventi mirati a richiedere maggiori dettagli sul suddetto accordo e forniti i relativi chiarimenti, l'assemblea tutta ringrazia vivamente il Presidente”*. Inoltre, dal verbale risulta che a tale assemblea erano presenti [200-250] soci aventi diritto di voto<sup>13/14</sup>.

**13.** In ragione di tale accordo, Radiotaxi 3570, che, come anzidetto, è socia controllante del consorzio ItTaxi, ritiene che la società: *“in deroga alla clausola di esclusiva contenuta nel proprio Statuto, si è impegnata a mettere a disposizione di Uber le risorse/tassisti appartenenti alla cooperativa, che sono stati dunque messi in condizione di accettare anche le richieste di chiamata provenienti dagli utenti di Uber”*. Pertanto, attraverso la conclusione dell'accordo, Radiotaxi 3570 ritiene che *“ha adottato un'applicazione proporzionata della propria clausola statutaria di esclusiva, e ciò conformemente alle coordinate interpretative fornite dall'Autorità (e ulteriormente precisate nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7991/2020) in relazione alle modalità di ottemperanza alla diffida di cui al provvedimento del 2018”*.

**14.** Inoltre, Radiotaxi 3570 ha comunicato la propria disponibilità a concludere, tramite la sua controllata ItTaxi, ulteriori accordi di *partnership* commerciale anche con altre piattaforme di intermediazione.

**15.** Da ultimo, come già richiesto nel corso del precedente procedimento di inottemperanza I801AA, Radiotaxi 3570 ha ribadito l'esigenza per cui l'Autorità proceda previamente ad un'indagine istruttoria volta ad aggiornare i dati relativi alle quote di mercato delle piattaforme in termini di risorse, a

---

<sup>13</sup> In proposito, nella sua comunicazione del 19 aprile u.s. Radiotaxi 3570 rappresentava che *“in occasione della menzionata assemblea, circa il [90-95%] dei tassisti soci della cooperativa ha aderito all'Accordo, rinunciando conseguentemente alla clausola di esclusiva statutaria”*.

<sup>14</sup> Sulla base dell'ultimo dato disponibile, aggiornato al 2021, i soci della cooperativa erano [3.600-3.700] (cfr. par. 6 del citato provvedimento n. 29969/2022).

oggi, effettivamente disponibili: esigenza che la Parte ritiene necessaria per una corretta valutazione dell'idoneità e proporzionalità dell'iniziativa realizzata dalla cooperativa.

### III. VALUTAZIONI

**16.** Nelle date del 19 aprile e 12 maggio 2023 Radiotaxi 3570 ha presentato una comunicazione con la quale - oltre a informare della proposizione del ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 4769/23 che ha interamente confermato il provvedimento dell'Autorità conclusivo del (primo) procedimento di inottemperanza - ha reso nota la conclusione di un accordo tra Uber e ItTaxi che avvia una *partnership* commerciale, siglata oltre un anno fa, grazie alla quale i taxi aderenti alle principali cooperative radiotaxi del Consorzio ItTaxi e, in particolare, gli oltre 3.500 taxi del Radiotaxi 3570 (che controlla il Consorzio), avranno a disposizione un'ulteriore opportunità di corse e dunque di guadagno grazie all'accesso alla base utenti, nazionali e stranieri, dell'*app Uber*. Nel corso di un'assemblea ordinaria il Presidente di Radiotaxi 3570 aveva anche informato i soci presenti dell'iniziativa intrapresa da ItTaxi<sup>15</sup>.

**17.** A riguardo, si osserva che le misure adottate da Radiotaxi 3570, consistenti nel descritto accordo di *partnership* commerciale e nell'informativa datane ai soci, peraltro parziale, non appaiono idonee a ottemperare al provvedimento del 2018, considerato che le clausole di esclusiva illecite, oggetto della diffida, continuano ad essere presenti nello Statuto e nel Regolamento della cooperativa nella formulazione e nell'estensione censurate dall'Autorità con il provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018. L'obbligazione posta a carico di Radiotaxi 3570 dal provvedimento dell'Autorità comporta, infatti, un'attività modificativa dello Statuto mediante una delibera assembleare straordinaria dei soci volta all'eliminazione delle clausole di esclusiva a portata assoluta, le quali hanno di per sé un effetto indebito di condizionamento della condotta dei tassisti e di illecita pressione sulla loro

---

<sup>15</sup> L'accordo è stato salutato assai positivamente anche da Uber come si apprende da notizie di stampa apparse sul *web* nel periodo di lancio giugno-luglio 2022, atteso che la multinazionale americana potrà incrementare i profitti mediante le commissioni provenienti anche dall'intermediazione delle corse taxi, oltre che da quella delle corse del noleggio con conducente (NCC), in cui finora era attiva. Il successo di Uber con il servizio *UberBlack* ha offerto il contesto in cui inserire tale alleanza con ItTaxi: da un lato, la visibilità e l'accessibilità della domanda presso un'ampia fetta di utenti italiani e stranieri a favore di ItTaxi; dall'altra l'esperienza dei tassisti-professionisti del consorzio ItTaxi nell'ambito della mobilità urbana in Italia su cui Uber ora può fare leva.

libertà negoziale.

Del resto, in questi termini è avvenuta l'ottemperanza delle altre due Parti del procedimento, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, che hanno eliminato le rispettive clausole statutarie di esclusiva.

**18.** Per effetto del suddetto accordo, infatti, non è nella disponibilità dei tassisti soci di Radiotaxi 3570 impiegare liberamente una quota della propria capacità produttiva in favore di piattaforme di intermediazione concorrenti, atteso che Uber è integrato in ItTaxi, essendo le richieste di corse dei clienti Uber instradate, tramite Splyt, in ItTaxi. A ben vedere, le due aziende hanno siglato un'alleanza strategica con cui integreranno le rispettive *app*, nel senso, cioè, che i clienti di entrambi i servizi confluiranno sulla stessa piattaforma, che sarà gestita sulla base dell'accordo di cooperazione; alleanza che, pertanto, non appare modificare le condizioni di concorrenza nel mercato interessato in modo idoneo ad ottemperare al provvedimento dell'Autorità. Piuttosto, la misura in esame appare volta soltanto ad aumentare il bacino di utenza di Radiotaxi 3570.

**19.** Inoltre, Radiotaxi 3570 era tenuta ad adottare misure definitive, risultando pertanto necessario modificare lo Statuto tramite una delibera assembleare dei soci, mentre la descritta iniziativa intrapresa dal solo Presidente del Consorzio ItTaxi - e qualificata dalla Parte come *deroga* all'applicazione della clausola di esclusiva - appare essere provvisoria, atteso che l'accordo prevede un termine finale e può essere sciolto anche prima della scadenza. In tal senso, l'asserita liberazione del mercato riconducibile all'accordo potrebbe essere un fatto del tutto contingente e potenzialmente anche temporaneo.

**20.** Infine, sulla base delle evidenze disponibili, Radiotaxi 3570 non ha trasmesso l'accordo a tutti i tassisti soci, ma si è limitata a darne un'informativa solo a un numero assai contenuto di essi, pari al [5-10%], e nell'ambito di un'assemblea (quella del 23 maggio 2022) avente un diverso oggetto. Pertanto e nonostante detto accordo abbia avuto ampia eco sui *media*, Radiotaxi 3570 non appare aver svolto un'attività pienamente adeguata sotto il profilo formale al fine di portare la misura a conoscenza di tutti i soci mantenendo inalterata la natura della clausola di esclusiva.

**21.** Infine, con riferimento all'istanza della Parte di svolgere previamente un'indagine istruttoria volta ad aggiornare i dati relativi alle quote di mercato delle piattaforme concorrenti che si sarebbero modificate a seguito del provvedimento del 2018, come anticipato nella Premessa, vale giusto osservare che detta istanza era stata già presentata nel corso del precedente procedimento di inottemperanza e rigettata dall'Autorità nel provvedimento

n. 29969/2022, confermato anche su tale punto dalla sentenza n. 4769/2023 del TAR Lazio. Le motivazioni date dall'Autorità e dal Giudice Amministrativo devono essere confermate in questa sede a sostegno del rigetto dell'istanza in questione: infatti, la parziale apertura del mercato, all'esito dell'ottemperanza da parte degli altri partecipanti all'intesa sanzionata, non elide l'obbligo che grava su Radiotaxi 3570 di porre in essere le medesime attività di adeguamento, come individuate nel richiamato provvedimento del 2018. Se così non fosse, si disincentiverebbe l'ottemperanza di ciascuna parte destinataria di un provvedimento dell'Autorità, nella speranza che l'ottemperanza delle altre imprese partecipatrici possa soddisfare le ragioni pubbliche della concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che la condotta di Radiotaxi 3570, consistente nel non aver adottato misure idonee all'eliminazione dell'infrazione e nel non essersi astenuta dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione, come emerge in particolare dal contenuto delle comunicazioni del 19 aprile 2023 e 12 maggio 2023, possa integrare, ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge n. 287/1990, inottemperanza alla diffida emanata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, con il provvedimento n. 27244/2018;

### DELIBERA

a) di contestare a Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa la violazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per inottemperanza al provvedimento dell'Autorità del 27 giugno 2018, n. 27244;

b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara de Mari;

c) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, nonché da persone da essi delegate;

d) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;

e) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*